Pubblicato il 25/07/2017

**N. 01041/2017 REG.PROV.CAU.**

**N. 01505/2017 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1505 del 2017, proposto da:

La Maddalena S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela N. 10;

***contro***

Regione Sicilia - Assessorato della Salute, Regione Sicilia - Giunta, Presidente Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota dell'Assessorato Regionale della Salute prot. n. 37182 del 5 maggio 2017, con la quale si nega alla ricorrente l'accreditamento dei 61 posti letto autorizzati con DIG 89 del 31 gennaio 2003;

- del Decreto dell'Assessorato Regionale della Salute 31 marzo 2017, n. 629, recante “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70” (GURS s.o. n. 15 del 14 aprile 2017) nella parte in cui non contempla i 61 posti letto autorizzati con DIG n. 89 del 30 gennaio 2003;

- occorrendo, della deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 28 marzo 2017, con la quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;

- occorrendo, del “Documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete dell'emergenza - urgenza della Regione siciliana”, prot. n. 25831 del 22 marzo 2017, allegato al D.A. di cui al n. 2.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per la Regione Siciliana - Assessorato della Salute, per la Giunta della Regione Siciliana e per il Presidente della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PREMESSO che la C.O.M. s.r.l., in seguito inglobata per fusione mediante incorporazione da “La Maddalena s.p.a.” qui ricorrente (giusto atto in notaio Cardillo di Palermo del 15/12/2015; rep. n. 17215, Racc. n. 8906), aveva presentato all’Ass.to Reg.le per la Sanità, in data 13/09/2000, un progetto per la realizzazione di una Casa di Cura Privata di Alta Specialità in branca oncologica, in adiacenza alla (in seguito inglobante) struttura de “La Maddalena S.p.a”., per un totale di n. 61 nuovi posti letto da destinare a Dipartimento Oncologico;

CONSIDERATO che tale progetto è stato approvato in linea tecnica sanitaria dall’Ass.to regionale per la Sanità giusto D.I.G. n. 89 del 31 gennaio 2003, anche ai sensi e per gli effetti del (colà espressamente richiamato) D.A. n. 890 del 17/06/2002 (che in attuazione dell'art. 67 della L.Reg. n. 6/2001, contiene le “"*Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana*"), il cui art. 5, dopo aver rinviato al primo comma a quanto disposto dall’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992, al secondo comma dispone che “*Nelle more degli adempimenti di cui al presente articolo, potranno essere autorizzate soltanto:*

*a) ..omissis..*

*b) strutture con nuovi posti letto per post acutiae, riabilitazione e lungodegenza, sino al raggiungimento degli standard previsti dalla legge n. 405/2001. Inoltre nelle more della rideterminazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, al fine di mitigare la mobilità sanitaria per patologia oncologica e preso atto che il settore è caratterizzato da carenza di strutture tipologicamente adeguate e non comprendenti servizi di supporto per l'assistenza specialistica oncologica, saranno autorizzate e preaccreditate tutte le strutture di oncologia qualificate di altissima specialità, ai sensi della legge regionale n. 39/1988 e del D.M. 29 gennaio 1992 del Ministro della sanità o quelle strutture che abbiano i requisiti dei dipartimenti oncologici di III livello, previsti al punto 5.3.4 Malattie oncologiche del P.S.R. 2000/2002 purché abbiano già iniziato l'iter autorizzativo presso l'Assessorato regionale della sanità alla data di pubblicazione del presente decreto*”, ipotesi quindi che –alla stregua della documentazione versata- appare sussistere nel caso in esame;

CONSIDERATO che la stessa C.O.M. aveva già presentato in data 06/04/1999 (prot. n. 2803) istanza per la partecipazione al P.R.U.S.S.T. di Palermo per la realizzazione di un Dipartimento oncologico da sorgere su lotto di terreno in località San Lorenzo, Palermo; proposta accolta con delibera del consiglio comunale n. 228 del 05/08/1999, con sottoscrizione dell’accordo quadro presso il Min. delle Infrastrutture e dei Traposti con la regione Siciliana, la Cassa DD.PP e il Comune di Palermo in data 31/05/2002, e con approvazione definitiva del relativo progetto con deliberazione del Consiglio Comunale D.C.C. n. 294 del 29/09/2003;

- che sul rimodulato progetto P.R.U.S.S.T., già favorevolmente vagliato dal Collegio di vigilanza del medesimo P.R.U.S.S.T., con determina sindacale n. 147 del 31/07/2006 veniva indetta la necessaria conferenza di servizi e ritenuto che, sul relativo parere richiesto, l’Istituto Sanitario Regionale, giusta nota di riscontro prot. n. 4272 del 07/12/2006 (in atti), espressamente evidenziava “*Che i 61 posti da destinare al suddetto Dipartimento Oncologico rientrano tra quelli previsti dalla citata rete ospedaliera* (id est: D.A. 27 maggio 2003, n. 810) *per effetto di quanto disposto dal penultimo capoverso dell’art.5 del D.A. n. 890 del 17 giugno 2002”;*

- che con i provvedimenti impugnati ed in epigrafe indicati, l’Amministrazione Regionale, al termine dei lavori per la realizzazione del complesso in parola, nelle more inglobato dalla già esistente “La Maddalena S.p.A.” (quale soggetto da considerarsi quale struttura oncologica privata “Dipartimento oncologico di III° livello”, come attestato sin dal D.A. 34509 del 23/04/2001 in atti), ha denegato l’accreditamento della realizzata struttura, per gli ulteriori n. 61 posti letto già autorizzati mercé il soprarichiamato D.I.G. n. 89 del 31/01/2003, nell’assertorio assunto che il D.A. 31 marzo 2017 n. 629 (recante “*Riorganizzazione delle rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70*”) non contempli i predetti n. 61 posti letto, ancorché autorizzati con il D.I.G. già citato;

RITENUTO che allo stato, le censure articolate nel ricorso appaiono essere sostenute da sufficiente *fumus boni iuris,*specie sotto il profilo della violazione dell’art. 5 Decr. Ass. Sanità 17 giugno 2002, n. 890 ed eccesso di potere per contraddittorietà e per errore nei presupposti (primo motivo); nonché dell’eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento e per manifesta ingiustizia (secondo motivo);

RITENUTO altresì che appare inoltre apprezzabile il dedotto pregiudizio grave ed irreparabile, considerati gli ingenti investimenti posti in essere dalla ricorrente per la realizzazione del complesso oncologico già autorizzato;

CONSIDERATO che risulta non contestato che il tavolo tecnico presso il Ministero della salute del 24 marzo 2017 abbia preso in esame il documento metodologico del 22 marzo 2017, prot. n. 25831, nel quale si fa riferimento a posti destinati alla copertura di contenziosi pendenti, ivi indicando in n. 164 posti letto per acuzie e in n.154 per le post acuzie quelli di cui può disporre la Regione in quanto già “…*destinati alla copertura di contenziosi in essere e/o in via di definizione con alcune strutture private della regio*ne”;

CONSIDERATO che, per le considerazioni sopra svolte la domanda cautelare può essere accolta disponendosi per l’effetto l’accreditamento provvisorio della struttura già autorizzata per gli ulteriori n. 61 posti letto di cui in narrativa, da imputare - allo stato - alla quota di n. 164 posti letto per acuzie di cui al capoverso precedente, atteso che non risulta che la predetta “provvista” sia stata al momento utilizzata, come da espressa richiesta formulata alla Difesa erariale in sede di discussione alla presente udienza camerale;

RITENUTO che le spese delle presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati disponendo che l’Amministrazione provveda ad accreditate provvisoriamente la struttura per gli ulteriori n. 61 posti letto per Oncologia, da imputare come in narrativa;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di luglio 2018, come da approvando calendario.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Roberto Valenti** |  | **Calogero Ferlisi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO